

SCADENZIARIO OBBLIGHI PER IL CITTADINO

denominazione obbligo	breve descrizione contenuto	SCADENZA	riferimento normativo	link al procedimento
Autorizzazioni a svolgere il servizio di Guardia Volontaria	L'attività di guardia volontaria ittico-venatoria richiede la nomina di guardia particolare giurata (GPG), attribuita con provvedimento del comandante della polizia provinciale, su istanza di parte	entro il 15 luglio di ogni anno le associazioni ittico-venatorie o ambientaliste presentano alla Provincia l'elenco delle GGVV interessate a proseguire l'attività come volontario	D.C.P. 20.04.20 12 n° 9 art. 5	http://provincia.brescia.gov.it/portal/page/portal/brescia.gov/gas/provincia?idscheda=AAAjL3AAhAAGUbrAAB&tipogas=1&nav=elenco
Ordini di servizio alle Guardie Volontarie, autorizzate ed operative, per attività di controllo di settore	Mensilmente, le GV comunicano, per il tramite delle rispettive Associazioni, alla Provincia la disponibilità di giorni ed orari in cui intendono svolgere il servizio di vigilanza. La Provincia emanerà un ordine di servizio con la analitica individuazione dei turni di	entro il quindicesimo giorno del mese antecedente il servizio di riferimento	D.C.P. 20.04.20 12 n° 9 art. 5	http://provincia.brescia.gov.it/portal/page/portal/brescia.gov/gas/provincia?idscheda=AAAjL3AAhAAGUZQAAC&tipogas=1&nav=elenco

	servizio previsti.			
Accertamento violazioni al Codice della strada	Gli agenti della polizia provinciale accertano le violazioni amministrative previste dal codice della strada. In particolare, sulle strade provinciali la Polizia Provinciale ha installato alcuni rilevatori elettronici della velocità .	Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, la somma da pagare è pari al minimo fissato dalle singole norme (minimo edittale).Trascorsi i 60 giorni dalla notificazione la cifra indicata sul verbale, al netto delle spese di procedimento e notifica, raddoppia.	Art. 202 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992)	http://www.brescia.gov.it/portal/page/portal/brescia.gov/gas/provincia?idscheda=AAAjl3AAhAAASg2AAC&tipogas=1&nav=elenco

	<p>Obbligo di comunicare i dati della patente di guida del conducente che ha commesso l'infrazione: quando la violazione accertata, come indicato nel verbale, comporta la sanzione accessoria della decurtazione dei punti o la sospensione della patente.</p>	<p>Il soggetto intestatario del mezzo è tenuto a comunicare, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, i dati della patente del conducente che ha commesso l'infrazione, anche se questo coincide con l'intestatario del mezzo.</p> <p>La mancata comunicazione comporta l'emissione di un nuovo verbale a carico dell'obbligato in solido, ai sensi dell'art. 126bis del Codice della strada.</p> <p>La comunicazione può essere eseguita utilizzando il modello A allegato al verbale, con le modalità in esso indicate.</p>	<p>Art. 126bis comma 2 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992)</p>	<p>http://www.brescia.gov.it/portal/page/portal/brescia.gov/gas/provincia?idscheda=AAAjl3AAhAAASg2AAC&tipogas=1&nav=elenco</p>
--	---	--	--	--

	<p>Sconto del 30%: La riduzione è ammessa SOL O quando il verbale è elevato per una violazione che NON prevede la sospensione della patente di guida. Ad esempio, non è possibile avere lo sconto del 30% sulle sanzioni elevate per aver superato il limite massimo di velocità di oltre 40 km/h, perchè tale infrazione prevede la sospensione della patente.</p>	<p>Se il pagamento avviene nei 5 giorni successivi alla notificazione del verbale, è possibile fruire di una riduzione del 30%, rispetto al “minimo edittale” previsto per la sanzione.</p>	<p>Art. 202 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992)</p>	<p>link: http://www.provincia.brescia.it/portal/page/portal/provincia/novitaPortale/notizie?idn=220238</p>
<p>Ricorso avverso sanzioni per violazioni al Codice della strada</p>	<p>Avverso il verbale di accertamento di infrazione alle norme del codice della strada, se si ritiene che il verbale sia stato emesso ingiustamente, è possibile fare ricorso al Prefetto o, in alternativa, al</p>	<p>Ricorso al Giudice di Pace: entro 30 giorni dalla notificazione della violazione;</p> <p>Ricorso al Prefetto: entro 60 giorni dalla notificazione della violazione</p>	<p>Ricorso al Giudice di Pace: art. 204bis Codice della strada (D.lgs. 285/1992);</p> <p>Ricorso al</p>	<p>http://www.bresciagov.it/portal/page/portal/bresciagov/gas/provincia?idscheda=AAAj13AAhAAASg2AAC&tipogas=1&nav=elenco</p>

	Giudice di Pace territorialmente competente		Prefetto: art. 203 Codice della Strada (D.lgs 285/1992)	
Richiesta rateizzazione delle somme dovute a titolo di sanzione per violazione codice della strada	I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate dalla Polizia Provinciale di Brescia di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere all'Ufficio Verbali del Corpo di Polizia Provinciale la ripartizione del pagamento in rate mensili.	Entro 30 giorni dalla data di notificazione della violazione	Art. 202bis Codice della strada (D.lgs. 285/1992)	http://www.bresciagov.it/portal/page/portal/bresciagov/gas/provincia?tipogas=1&idscheda=AAAj13AAhAAEWekAAA&nav=elenco